FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ETS

S T A T U T O

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 7 del 13 marzo 2026

ORIGINI

La Fondazione trae origine dal testamento olografo del Sig. Mazzocchi Cesare in data 10/08/1959, pubblicato in Brescia con atto 12/10/1961 Rep. 23719 Notaio Mainetti Dott. Giuseppe, registrato a Brescia il 18/10/1961 n. 1637.
Con tale testamento il Sig. Mazzocchi Cesare ha nominato eredi della sua sostanza i Comuni di Torbole Casaglia e il Comune di Coccaglio con l'obbligo di istituire una Casa di Riposo per anziani nel Comune di Coccaglio.
La Fondazione è stata eretta in Ente Morale con D.P.R. n. 486 del 23/04/1965 e da ultima trasformata da I.P.A.B. in Fondazione di Diritto privato - O.N.L.U.S. con deliberazione della Giunta della Regione Lombardia ai sensi dell'art.3 della Legge Regionale 13 febbraio 2003 n.1 n. VII/16469 del 23 febbraio 2004.

TITOLO I
NATURA E SCOPI ISTITUZIONALI

Art. 1

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 - in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" - e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita quale Fondazione di diritto privato la "Fondazione Pompeo e Cesare Mazzocchi Ente del Terzo Settore", in forma abbreviata "Fondazione Pompeo e Cesare Mazzocchi ETS".
L'Ente ha l'obbligo di utilizzare nei rapporti con i terzi e in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività tale denominazione ovvero l'acronimo di "ETS.".

Art. 2

La Fondazione ha sede legale in Coccaglio (Brescia) Via Vittorio Emanuele II n. 26. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione non comporterà modifica statutaria.
Qualora lo si ritenga necessario e utile per meglio perseguire le finalità assistenziali potrà essere istituita una dipendenza della Fondazione in Comune di Torbole Casaglia.

Art. 3

La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione, diffusione e valorizzazione della cultura del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) promozione o partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione;

g) la partecipazione ad attività di progettazione e gestione della rete dei servizi sociosanitari e assistenziali;

h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

In particolare, la Fondazione svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti anziani e dei disabili del proprio territorio.

Nel perseguimento delle proprie finalità la Fondazione opera senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione, può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere anche l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 CTS.

Art. 4

La Fondazione adempie alle proprie finalità di tutela delle persone anziane e dei disabili oggetto del proprio scopo istituzionale prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali e socio-sanitari di natura residenziale e non.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti Pubblici e Privati e sottoscrivere convezioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi ed alla gestione delle conseguenti attività.

TITOLO II
PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Art. 5

Il Patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili e dai beni di interesse storico-artistico come risultanti nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 27/10/2003.

Il patrimonio dovrà essere utilizzato ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 per lo svolgimento delle attività statutarie dell'ente ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e del mantenimento delle garanzie patrimoniali.

In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

Gli amministratori possono decidere l'investimento più proficuo del patrimonio della Fondazione, facendo salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del medesimo.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate derivanti dalle attività di cui all'art. 5 e 6 del D.Lgs. 117/2017 a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs.117/2017.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art.4 del D.lgs. 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 6

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

a. con i redditi derivanti dal patrimonio;
b. con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da Enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
c. con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, e dai contributi pubblici e privati e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
d. con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
e. con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse - da quelle di interesse generale - di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017
f. con i proventi derivati dall'attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione reinveste interamente gli utili derivanti dall'attività di cui all'art. 5 del presente statuto.

TITOLO III
ORGANI AMMINISTRATIVI DELL' ENTE

Art. 7

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente della Fondazione
- L'Organo di controllo

Art. 8

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri che durano in carica cinque anni e comunque fino alla loro sostituzione.

I componenti del Consiglio verranno nominati con le seguenti modalità:

n. 1 nominato dal Sindaco del Comune di Coccaglio

n. 1 nominato dal Sindaco del Comune di Torbole Casaglia

n. 1 è il Presidente della Fondazione Monauni di Coccaglio

n. 1 é il Parroco di Torbole

n. 1 è il Parroco di Casaglia

n. 1 è il Parroco di Coccaglio

n. 1 nominato dal Presidente della Provincia di Brescia

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato e resterà in carica con gli altri consiglieri fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente della Fondazione e un Vicepresidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono percepire un compenso per l'attività svolta, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione stesso. L'eventuale determinazione dei compensi deve essere ispirata a criteri di proporzionalità rispetto all'attività effettivamente prestata, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze professionali richieste. In ogni caso, è fatto divieto di corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione compensi individuali superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento dell'incarico.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

In particolare, il Consiglio:

a. approva il bilancio di esercizio;
b. approva il bilancio sociale ove previsto dalla legge;
c. documenta nel bilancio il carattere strumentale e secondario delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 eventualmente svolte;

d. delibera le modifiche dello Statuto con una maggioranza dei 4/7 dei consiglieri previa acquisizione del parere dei Comuni di Torbole Casaglia e Coccaglio;
e. predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
f. approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della Fondazione sulla base di budget e/o progetti;
g. delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
h. adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
i. nomina il Direttore della Fondazione esterno al Consiglio che assume anche la funzione di Segretario.
j. nomina l'Organo di controllo e l'eventuale Revisore legale dei conti;

Art. 10

Le delibere del Consiglio devono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e sono adottate a maggioranza assoluta degli intervenuti salvo quanto previsto dall'art. 9 lettera d). Quando e se il Parroco di Torbole e il Parroco di Casaglia siano lo stesso sacerdote per nomina del Vescovo di Brescia, il suo voto varrà doppio in ogni tipo di deliberazione.
I verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi dal Segretario.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche mediante mezzi di audio-video conferenza, a condizione che sia possibile verificare l'identità dei partecipanti, accertare la loro partecipazione, seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta, è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri Enti e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni ed ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.
Convoca il Consiglio di Amministrazione con almeno 8 giorni di preavviso e lo presiede, ne esegue le delibere, esercita le funzioni di vigilanza su tutte le attività della Fondazione.

Esercita tutte le funzioni che il Consiglio di Amministrazione gli delega ed in caso di urgenza adotta con ordinanza provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio.
Le delibere presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate a pena di decadenza dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Art. 12

Il Vicepresidente assume i compiti del Presidente in caso di assenza e/o impedimento.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente nomina il Direttore e ne determina il trattamento economico sulla base dei contratti per i responsabili amministrativi di struttura.
Il Direttore è il capo del personale, collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti ove essa non sia esercitata da un Revisore o da una Società di Revisione.
I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle di approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale.
Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali; tuttavia, ove l'Organo di Controllo se collegiale eserciti anche la revisione legale dei conti, tutti i suoi membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.
I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Il componente dell'Organo di Revisione Legale dei conti dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. La funzione di componente dell'Organo di Revisione Legale dei conti è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

La Fondazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.lgs. n. 117/2017, adotta i libri sociali e le scritture contabili di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.
L'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali riguarda in particolare:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo;
- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;

Art. 17

La fondazione può avvalersi di volontari che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria**.**

TITOLO IV
NORME GENERALI

Art. 18

L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito regolamento predisposto dal Direttore ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo anche se non previsti e disciplinati dal Regolamento Amministrativo.

TITOLO V
TRASFORMAZIONE, DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA

Art. 19

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio di esercizio annuale.

Art. 20

La Fondazione è costituita senza limiti di durata nel tempo.
La trasformazione, la fusione e la scissione della fondazione e la conseguente destinazione del patrimonio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso dovessero ricorrere gli estremi per l'estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che procederà allo scioglimento dell'Ente ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di un altro ETS che persegue finalità analoghe e che sarà indicato dal Consiglio di Amministrazione deliberante lo scioglimento o, in mancanza, alla fondazione Italia Sociale, nelle modalità previste dall'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017

Art. 21

Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge, le norme di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e /o integrazioni.